

Udine, 9 aprile 2019

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare: nuove modalità di presentazione delle domande

Circolare numero 013/2019

In breve:

Dal 01/04/2019 la domanda per l'assegno al nucleo familiare (ANF) non dovrà essere più presentata al datore di lavoro.

Con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo indeterminato – che dovranno continuare a utilizzare la modalità di presentazione cartacea – tutti i lavoratori interessati dovranno ora inviare la richiesta direttamente all'INPS esclusivamente in modalità telematica.

Approfondimento:

L'assegno per il nucleo familiare è un contributo economico erogato dall'INPS a sostegno delle famiglie. L'ammontare viene determinato in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: all'aumentare del reddito familiare l'assegno diminuisce- sino ad azzerarsi- in proporzione al numero dei componenti la famiglia.

L'assegno viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga e successivamente compensato con i contributi dovuti.

La domanda per beneficiare degli assegni va presentata ogni anno e ha validità per il periodo dal 1° luglio dell'anno di presentazione al 30 giugno dell'anno successivo.

Con la Circolare 45/2019 l'Inps ha disposto che le domande presentate dopo il 01/04/2019 devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica; il lavoratore dovrà quindi accedere al sito web dell'INPS e presentare la domanda autenticandosi mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi) <https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FAnfDipInterWEB%2F&S=S>

In alternativa il lavoratore potrà rivolgersi ad un Ente di Patronato per presentare la domanda.

L'istruttoria delle domande inviate tramite il canale telematico è effettuata dall'INPS e non più dal datore di lavoro; sulla base di tali verifiche l'Istituto determina il diritto e la misura dell'assegno spettante in riferimento alla composizione del nucleo familiare nel mese di erogazione degli assegni e del reddito conseguito nell'anno precedente.

Il lavoratore richiedente sarà informato direttamente dell'esito della sua richiesta solo in caso di reiezione attraverso l'invio del relativo provvedimento. Nella sezione "Consultazione domanda" dell'area riservata presente sul sito INPS il lavoratore potrà comunque visionare l'esito della domanda presentata.

Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero delle condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare (sempre in modalità telematica ed entro 30 giorni dal loro verificarsi) una richiesta di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell'apposita procedura "ANF DIP".

Qualora la mancata comunicazione di tali variazioni determini l'indebita percezione di ANF per un importo superiore a quello spettante, può realizzarsi in capo al lavoratore la fattispecie della truffa aggravata in danno dell'INPS; costituisce pure delitto di truffa - ma in capo al datore di lavoro - la posizione a conguaglio con i contributi dovuti degli assegni per il nucleo familiare non corrisposti al lavoratore.

Se la concessione degli assegni è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, tramite la procedura "Autorizzazione ANF", la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione. Solo in caso di diniego dell'autorizzazione, il lavoratore sarà informato mediante il relativo provvedimento ("ANF58").

Sempre a decorrere dal 01/04/2019 l'INPS ha reso disponibile per i datori di lavoro una specifica *utility* del Cassetto Previdenziale aziendale nella quale sono riportati gli importi degli ANF spettanti ai propri lavoratori dipendenti, come calcolati dall'Inps in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nell'anno precedente.

Gli importi comunicati dall'Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili: il datore di lavoro dovrà pertanto ricalcolare l'importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e alla ore/giornate di presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.